

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **343/2007** (ECLI:IT:COST:2007:343)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **08/10/2007**

Deposito del **12/10/2007**; Pubblicazione in G. U. **17/10/2007**

Norme impugnate: Art. 12 della legge 03/10/2001, n. 366; artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5.

Massime: **31702 31703**

Atti decisi: **ord. 122, 193, 240 e 291/2007**

ORDINANZA N. 343 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 2 novembre 2005, del 3 maggio, del 10 febbraio e del 15 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 122, 193, 240 e 291 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12, 15, 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di tre giudizi in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, rispettivamente emesse il 10 febbraio 2006, il 15 marzo 2006 e il 3 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nella parte in cui non indica i principi e i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato in relazione al giudizio ordinario di primo grado nell'indicata materia, e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, ad avviso del Tribunale remittente, l'insufficiente determinazione da parte del legislatore delegante dei principi e criteri normativi ai quali avrebbe dovuto conformarsi l'operato del legislatore delegato - rispetto all'unico obiettivo dichiarato di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti - ha, di fatto, lasciato libero quest'ultimo di creare un nuovo modello processuale, del tutto estraneo allo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il remittente ritiene la questione rilevante, in quanto l'applicabilità della nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie dipende dalla pronuncia della Corte costituzionale;

che, inoltre, il Tribunale di Napoli - «in via subordinata e per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 12 della legge n. 366/2001» - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 2 a 17 del citato d.lgs. n. 5 del 2003, sempre per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto emanati eccedendo i principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001;

che - secondo quanto afferma al riguardo il remittente - per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega per indeterminatezza e genericità, la si dovrebbe necessariamente interpretare nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste per il processo ordinario, articolato in una successione di udienze fisse ed obbligatorie, per cui il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;

che, viceversa, il decreto legislativo - lungi dal «concentrare» l'attuale rito ordinario - ha in realtà introdotto nell'ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che identiche questioni sono state sollevate, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, dal giudice relatore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 2 novembre 2005;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni, essendo esse identiche a quelle già esaminate da questa Corte nell'ordinanza n. 209 del 2006.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che tutte le questioni sono manifestamente inammissibili;

che questa Corte - già investita del vaglio di costituzionalità di identiche questioni,

sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli - ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, escludendo (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione "subordinata", esposta dal remittente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi "suggerita" alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione "principale" (ordinanze n. 209 e n. 360 del 2006, n. 70 del 2007);

che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i remittenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste;

che, in riferimento, in particolare, alle questioni sollevate dal giudice relatore del Tribunale di Napoli, va anche richiamato l'indirizzo già espresso da questa Corte (si veda la sentenza n. 321 del 2007), secondo il quale la legittimazione di quest'organo a sollevare le questioni stesse, nella specifica situazione dei giudizi assoggettati al nuovo rito societario riservati alla competenza del collegio, incontra precisi limiti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dal giudice relatore del medesimo Tribunale con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.